

COMUNE DI TORRE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016**

Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/05/2018

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto.
2. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.Lgs 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.
3. Le funzioni tecnico - amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopracitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale.
4. L'incarico di responsabile unico del procedimento si intende ex lege attribuito al Responsabile del Servizio a cui competente la voce / capitolo di PEG dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso. In caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza per le procedure di affidamento in appalto dei contratti, il Responsabile del procedimento per la parte di aggiudicazione viene individuato dalla Centrale Unica di Committenza (attualmente istituita presso l'Unione Montana Alto Tanaro).
5. L'attività del R.U.P. individuata c/o la Centrale Unica di Committenza viene parametrata in ragione del 25% del fondo di cui all'art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e trova copertura nella voce percentuale di cui al presente regolamento.
6. Per gli appalti relativi a servizi e forniture il Direttore dell'Esecuzione coincide di norma con il Responsabile Unico del procedimento.
7. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Direttore dell'Esecuzione, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.Lgs. 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

Articolo 2 - Costituzione del fondo

1. Nel bilancio a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 D.Lgs 50/2016 sono iscritte le quote pari al massimo **al 2 (due) per cento** dell'importo a base di gara, compresi oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e forniture, come disciplinati dal *D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50*.
2. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo, le manutenzioni ordinarie e gli interventi che non comportano la predisposizione di alcun elaborato tecnico. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 20.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.
3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto, con le modalità previste nella presente disciplina.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. L'effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all'importo posto a base di gara compresi oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote:

- PER I LAVORI:
 - 1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore ad *Euro 20.000,00*, ed inferiore ad *Euro 500.000,00*;
 - 2) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra *Euro 500.000,00* ed *Euro 1.500.000,00*;
 - 3) 1,60% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a *Euro 1.500.000,00*;

- PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:
 - 1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a *Euro 20.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00*;
 - 2) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a *Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 221.000,00)*;
 - 3) 1,60% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria (*attualmente Euro 221.000,00*);
- 6. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio responsabile della progettazione.
- 7. Nel caso di modifiche di contratti durante il periodo di efficacia, individuati dal decreto legislativo 50/2016, articolo 106, l'importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 3 - Ripartizione del fondo

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento** (anche Centrale Unica di Committenza);
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - il **personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - il personale amministrativo¹ e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;
 - il personale dell'ufficio della Centrale Unica di Committenza qualora intervenga nell'appalto.
2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs. 50/2016.
3. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale del Settore o Settori che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.
5. La ripartizione dell'incentivo avviene in base alle percentuali riportate nella tabella A allegata al presente Regolamento.
6. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nelle tabella, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

¹ Come consentito da Corte Conti Sezione Autonomie, parere n. 18 del 2 maggio 2016: *I collaboratori di ... si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite.*

Articolo 4 - Conferimento incarichi e individuazione del personale

1. L'incarico di responsabile unico del procedimento per ogni lavoro, servizio, fornitura si intende ex lege attribuito al Responsabile dell'Area/Servizio a cui compete finanziariamente l'intervento, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta contenuto nel PEG/PRO o in base agli appositi stanziamenti di bilancio, salvo diverso provvedimento espresso.
2. L'incarico di Direttore dell'Esecuzione per ogni servizio o fornitura si intende attribuito, salvo diverso provvedimento, al Responsabile Unico del Procedimento.
3. Gli affidamenti delle restanti attività sono, eventualmente, conferiti con provvedimento del Responsabile del Servizio (o del Segretario Comunale in caso di conflitto di interessi), tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere affidati incarichi di collaboratori anche dipendenti di altri servizi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
4. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
5. In caso di interventi urgenti, il Responsabile del Servizio da atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante.
6. Gli incarichi vengono assegnati redigendo la scheda previsionale di suddivisione, allegata al presente regolamento, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti, ove sono riportati:
 - l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 5, comma a.
7. Il compenso di RUP e di collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno le attività di supporto al RUP.
8. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).
9. Il Responsabile del Servizio può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Articolo 5 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 6 - Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo del Dlgs. 50/2016

1. Il Responsabile del Servizio, previo contraddirittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 3.

2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.
6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.
8. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e ai dipendenti incaricati non spetta alcun compenso.
9. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.
10. In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.
11. La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto al Responsabile del Servizio entro cinque giorni dal ricevimento; analogamente eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi.
12. Il Responsabile del Servizio valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.
13. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.
14. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo.

Articolo 7 - Erogazione dell'incentivo

1. La corresponsione e, quindi, la relativa liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio Tecnico con propria determinazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla basi di una relazione a lui presentata congiuntamente dal Responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine si fa dinamico rinvio all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
3. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

- all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP.

Articolo 8 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016² e quindi da applicare alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) la cui progettazione da porre a base di gara sia stata approvata dopo il 19.04.2016, nonché alle attività relative ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente al 19 aprile 2016, o per i quali, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alla data del 18 aprile 2016 non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 216 del D.lgs. 50/2016).
2. Per i suddetti procedimenti il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento in materia e la liquidazione potrà avvenire solo successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base dell'accantonamento effettuato sui rispettivi quadri economici³.
3. Per le attività compiute dopo il 19.04.2016, la cui progettazione a base di gara sia stata approvata prima del 19.04.2016 o il cui bando o invito siano antecedenti al 20.04.2016, la quota spettante a ciascun componente del gruppo di lavoro per la quota parte relativa all'attività di RUP, direzione lavori ed il collaudo/C.R.E. è pari alla minor somma tra quella risultante dal confronto fra il presente regolamento e quello previgente, ovvero nulla sarà dovuto se riferito ad attività retribuita solo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016.
4. Per tutte le attività compiute prima del 19.04.2016, anche se non ancora liquidate, si applicano i regolamenti in vigore al momento della loro esecuzione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

² Corte Conti Sezione Autonomie, parere n. 18 del 2 maggio 2016: *In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera. Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016.*

³ Corte Conti Sezione Controllo per il Veneto n. 353 del 6/9/2016: *La ripartizione tra i dipendenti dell'ente deve avvenire "con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti". L'adozione del regolamento, dunque, continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo. Ciò, evidentemente, perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge. Non così per il semplice accantonamento delle risorse, che, in attesa della disciplina regolamentare, ben può essere disposto dall'ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, 2° comma, cit.*

TABELLA A – RIPARTIZIONE INCENTIVO ART. 3 PER LAVORI

Attività	Quota	Ruolo	%min	%max
Responsabilità Unica del procedimento	35	RUP	70	100
		Collaboratori tecnici/amministrativi	0	30
Programmazione della spesa per investimenti	10	Responsabile della programmazione	60	100
		Collaboratori tecnici/amministrativi	0	40
Verifica preventiva dei progetti	10	Responsabile della verifica	50	100
		Collaboratori tecnici/amministrativi	0	50
Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	10	Responsabile procedure di affidamento	70	100
		Collaboratori tecnici/amministrativi	0	30
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto	15	Direttore dei lavori/esecuzione	60	100
		Collaboratori tecnici/amministrativi	0	40
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	10	Coordinatore della sicurezza	80	100
		Collaboratori tecnici/amministrativi	0	20
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità – Collaudo statico	10	Collaudatore tecnico amministrativo/verifica conformità	40	100
		Collaudatore statico	40	100
		Collaboratori tecnici/amministrativi	0	20